RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

# Art. 19

## Personale delle camere di commercio

Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 2016 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
| Estremi | Legge 29 dicembre 1993, n. 580 |
| Capo | IV — Disposizioni sul finanziamento e sul personale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-delle-camere-di-commercio-industria-artigianato-e/art-19-personale-delle-camere-di-commercio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it